

## **Delibera Consiglio Comunale n. 49 in data 9/5/2003**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva dell'Ing. Massimo Chiarelli – Dirigente del Settore Tecnico – e la richiesta di chiarimenti del Consigliere Menghini (Democrazia Europea), a cui risponde lo stesso Ing. Chiarelli

La relazione e l'intervento suddetto sono registrati fonograficamente e conservati, nell'apposita raccolta delle sedute consiliari, a norma di regolamento;

Visti i seguenti articoli della Legge 447/95:

l'art. 6, comma 1, lettera e) che stabilisce la competenza dei Comuni, per *l'adozione di Regolamenti* per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

l'art. 4, comma 1, lettera g), il quale stabilisce che le regioni definiscano con legge le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

Visto inoltre l'art. 11 della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 il quale stabilisce che *Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo* qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge 447/95, sulla base dei *criteri* fissati dalla Giunta Regionale;

Dato atto che:

la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002 ha emanato una Direttiva che definisce gli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, e i Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il Regolamento ai sensi del citato art. 6, comma 1, della suddetta Legge 447/95;

In particolare, il punto 5) della D.G.R n. 45/02 stabilisce che:

sono ***Manifestazioni a carattere temporaneo***, (in seguito denominate

*“Manifestazioni”*) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

Considerato che:

la peculiarità del nostro ambiente rurale, la grande disponibilità del volontariato, la bassa densità della popolazione sono elementi, tutti, che favoriscono l’aggregazione della popolazione;

in particolare, le *Manifestazioni* di importanza storica, culturale, sociale, popolare, ludica ecc. che si sono consolidate nel tempo, sono attese dai cittadini che ne avvertono l’esigenza per il tipo di socialità che esse comportano;

Preso atto che le finalità previste dalla DGR n. 45 sono specificatamente rivolte alla tutela dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica e del riposo notturno; ma, dette finalità, devono essere valutate nella loro interezza, nel senso che devono trovare *equilibrio* anche con i bisogni di svago della popolazione, la socializzazione, ecc. elementi, tutti, che favoriscono la creazione di azioni positive nei confronti di una crescita *ambientale, sociale e culturale* alla base di una “*sana*” popolazione;

Valutati tutti gli aspetti suindicati, si intende utile cogliere gli indirizzi proposti dalla Regione, apportando però le giuste modifiche che trovano riscontro alle esigenze proprie del nostro ambiente;

Per i motivi suesposti, ritenuto che:

- tutto il territorio comunale, anche in difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, possa essere sede di svolgimento di *Manifestazioni a carattere temporaneo*, così come definito dalla D.R.G. n. 45, per cui si ritiene di identificare con il presente provvedimento solamente il tipo di Manifestazioni individuate nella *Tabella Unica* di cui all’art 6 del presente Regolamento;

- al di fuori degli orari indicati nella suddetta Tabella, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4, (valori limiti differenziali di immissione), nonché rispettare i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale giusta D.C.C. n. 211 dell’11/11/1992;

Preso atto inoltre che con D.C.C. n. 89 del 16/09/02 è stato approvato un regolamento che disciplina un endoprocedimento all'interno di una "Manifestazione" (licenze di esercizio di cui agli art. 68 e 69 e licenza di agibilità di cui all'art. 80, tutti, del TULPS) che non si sovrappone, ma si affianca al presente regolamento;

Ritenuto opportuno al fine di dare certezza operativa agli uffici comunali preposti al rilascio delle Autorizzazioni di approvare un Regolamento che disciplini il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale, in occasione di Manifestazioni a carattere temporaneo, e ciò, tenuto conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n. 45/02 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);

Vista la bozza di Regolamento predisposta dai competenti uffici comunali e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti il pareri favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato Ing. Massimo CHIARELLI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs 18/05/2000 n. 267;

Sulla scorta della seguente votazione palese;

- Consiglieri assegnati all'Ente, ed in carica n. 20, oltre il Sindaco
- Presenti n. 18
- Votanti n. 18
- Astenuti n. =
- Voti a favore n. 18
- Voti contrari n. =

## **DELIBERA**

- Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono riportati, in applicazione alle disposizioni impartite dall'art. 11 della L.R. n. 15/01 di approvare il Regolamento Comunale che disciplini il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale, in occasione di *Manifestazioni a carattere temporaneo* e ciò, tenuto conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n. 45/02 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
  
- Il presente Regolamento viene trasmesso ai seguenti Servizi, che provvederanno ognuno per la parte di propria competenza:
  - ARPA di Ferrara
  - Polizia Municipale – sede
  - Servizio Attività Produttive - sede
  - Sportello Unico – sede
  - Servizio Ambiente - sede

T0501903

FV/vf

**COMUNE DI BONDENO**

**Provincia di Ferrara**

Regolamento disciplinante il rilascio delle autorizzazioni in deroga per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico tenuto conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n. 45/2002  
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)



**Allegato alla Deliberazione C. C. n. 49 del 9/5/2003**

## **INDICE DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 2 – DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

**Articolo 3 – LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

**Articolo 4 – CLASSIFICAZIONE DELL MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

**Articolo 5 – CARATTERE DI TEMPORANEITA'**

**Articolo 6 – CLASSIFICAZIONE**

**Articolo 7 – RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO**

**Articolo 8 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

**Articolo 9 – ESCLUSIONI**

**Articolo 10 – SANZIONI**

**Articolo 11 – CONTROLLI**

## **ARTICOLO 1**

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento concernente il rilascio delle *Autorizzazioni* in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale, in occasione di *Manifestazioni a carattere temporaneo* in luogo pubblico o aperto al pubblico e ciò tenuto conto degli indirizzi predisposti dalla D.G.R. n. 45/02 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);

## **ARTICOLO 2**

### DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

Sono ***Manifestazioni a carattere temporaneo*** (in seguito denominate “*Manifestazioni*”) ai fini della disciplina relativa all’inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;

## **ARTICOLO 3**

### LOCALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, potrà essere sede di svolgimento di *Manifestazioni a carattere temporaneo*, così come definito dalla D.G.R. n. 45/02.

## **ARTICOLO 4**

### CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

In considerazione del precedente articolo 3, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle *Manifestazioni*, non dipendono dal sito, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi che, per precisazione sono indicati nella sottospecificata **Tabella Unica**.

## ARTICOLO 5

### CARATTERE DI TEMPORANEITA'

Per temporaneità si intende - per ogni *Manifestazione* che produce inquinamento acustico - un periodo massimo che non deve mai superare 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 4 ore/dì.

Nel caso di durata superiore a 4 ore/dì, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora/dì.

## ARTICOLO 6

### CLASSIFICAZIONE

#### TABELLA UNICA

1	2	3	4	5	6	7
Cat.	Tipologia di Manifestazione	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA slow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario: venerdì, sabato e prefestivi	Limite orario: restanti giorni
A	<b>Concerti al chiuso</b> (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es palazzetto dello sport, pinacoteca ecc.)	70	75	108	24,00	23,30
B	Concerti all'aperto	85	90	108	23,30	23,30
C	Cinema all'aperto	85	90	108	23,30	23,30
D	Discoteche e similari all'aperto	70	75	108	23,30	23,30
E	<b>Attività musicali all'aperto</b> (piano/bar esercitato a supporto di una attività principale di bar, gelateria, ristorante, piscina, pub, pista del ghiaccio, ecc),	70	75	108	24,00	23,30
F	Impianti sonori delle attrazioni degli <b>spettacoli viaggianti</b> (giostre)	70	75	108	dalle ore 9,00 alle ore 24	dalle ore 9,00 alle ore 23,30

## **ARTICOLO 7**

### RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO

Le *Manifestazioni temporanee* elencate nella Tabella Unica se avvengono nel rispetto dei parametri, tutti, individuati nelle colonne 3 – 4 – 5 - 6 – 7 non necessitano di richiesta esplicita di autorizzazione in deroga.

Sarà compito del *Responsabile della Manifestazione* sottoscrivere apposita autocertificazione attestante il rispetto dei limiti sopracitati.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi implicitamente compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici ( ex artt. 68 e 69 TULPS) presentata all’Ufficio delle *Attività Produttive* e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

L’autorizzazione rilasciata dal suddetto Ufficio deve contenere nelle *Prescrizioni* la seguente dicitura: *la Manifestazione temporanea classificata nella lettera (\*)..... deve avvenire nel rispetto dei limiti, tutti, della Tabella Unica del regolamento approvato con D.C.C. n. del ..... (\* specificare)*

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4, (valori limiti differenziali di immissione), nonché rispettare i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale giusta D.C.C. n. 211 dell’11/11/1992, e successivi atti di aggiornamento.

## **ARTICOLO 8**

### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

a) Le *Manifestazioni* che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare anche una sola prescrizione – colonne 3 – 4 - 5 - di cui alla Tabella unica – devono essere esplicitamente autorizzate.

In questo caso il *Responsabile* dell’iniziativa deve richiedere allo *Sportello Unico* autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

La domanda deve essere corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L’autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4, (valori limiti differenziali di immissione) ), nonché rispettare i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale giusta D.C.C. n. 211 dell’11/11/1992, e successivi atti di aggiornamento.

b) Le *Manifestazioni* che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare la prescrizione della colonna -6 - o - 7 - di cui alla Tabella unica – devono essere esplicitamente autorizzate.

In questo caso il *Responsabile* dell'iniziativa deve richiedere all'*Ufficio Attività Produttive* autorizzazione in deroga, nell'ambito dell'istanza unica (di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS) almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Tale autorizzazione sarà rilasciata sentito il parere dell'Ufficio Ambiente.

## **ARTICOLO 9**

### ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione) nonché rispettare i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale giusta D.C.C. n. 211 dell'11/11/1992 e successivi atti di aggiornamento.

## **ARTICOLO 10**

### SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

## **ARTICOLO 11**

### CONTROLLI

I parametri di misura riportati nella tabella Unica sono rilevati in faccia agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. n. 45/2002.

Il presente Regolamento viene trasmesso ai seguenti Servizi, che provvederanno ognuno per la parte di propria competenza:

- ARPA di Ferrara

- *Polizia Municipale – sede*
- *Servizio Attività Produttive - sede*
- *Sportello Unico – sede*
- *Servizio Ambiente - sede*